

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32 – art. 12

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018.

(BURC n. 95 del 30 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 19 febbraio 2016, n. 6 e 20 aprile 2016, n. 13)

Articolo 12

(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i..

2. Ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., le variazioni⁴ al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti:

4 L'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 20 aprile 2016, n. 13 sopprime le parole “agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e”.

a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;

b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;

c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;

d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.